



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2012

Relazioni e proposte degli Amministratori sui
punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno della parte
ordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno
della parte straordinaria

MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia)
Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365
R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

PARTE ORDINARIA

4. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione."

Rimini, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

PARTE ORDINARIA

5. AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di una autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione relativa all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Preliminarmente si ricorda che, con deliberazione del 23 aprile 2010, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a compiere atti di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione medesima e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati. Detta autorizzazione è scaduta il 23 ottobre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, propone di sottoporre all'Assemblea la richiesta di conferire una autorizzazione all'Organo Amministrativo ad effettuare operazioni di acquisto e alienazione azioni proprie, a determinate condizioni, al fine di contribuire alla stabilità del valore delle azioni sul mercato borsistico.

Vi precisiamo che la società, alla data della presente relazione, risulta proprietaria di n. 705.647 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 pari all'1,06% del capitale sociale.

Vi informiamo che le operazioni di acquisto saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 e secondo le modalità regolamentari, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, le operazioni di acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati in base a modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

L'acquisto in parola potrà avvenire in una o più soluzioni, per un numero massimo di azioni rappresentanti il 3% del capitale sociale e per la durata di mesi 18. Il programma di acquisto ed i relativi dettagli saranno resi noti secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene l'alienazione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la cessione avverrà mediante operazioni sul mercato borsistico o fuori mercato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile.

In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice civile si ridurrà proporzionalmente.

Vi invitiamo a:

- autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile e 132 del D. Lgs. 58/1998, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, per un numero massimo di azioni rappresentanti il 3% del capitale sociale, con le modalità previste dall'art. 144-bis, primo comma, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e nel rispetto delle ulteriori norme di legge e regolamentari, ad un prezzo di acquisto non superiore del 10% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
- delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto delle suddette azioni in base al programma reso noto al pubblico e con la tempistica ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con obbligo di

costituire, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie in portafoglio;

– autorizzare fin d'ora il Consiglio di Amministrazione a vendere in una o più soluzioni dette azioni, mediante operazioni sul mercato borsistico o fuori mercato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, con facoltà di stabilire di volta in volta termini, modalità e condizioni che saranno ritenute più opportune, fermo restando che il prezzo di vendita delle azioni non potrà essere inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario negli ultimi due giorni precedenti la vendita;

– stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva ex articolo 2357-ter del Codice Civile, sia proporzionalmente ridotta affinché quanto di essa resosi così disponibile possa essere nuovamente utilizzata per ulteriori acquisti nei limiti, con le modalità ed alle condizioni suddette;

– delegare al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione della presente deliberazione, con tutte le facoltà e gli occorrenti poteri, anche relativamente alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti registrazioni contabili.

Rimini, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

PARTE STRAORDINARIA

I. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 23 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

I. Proposta di modifica degli articoli 7, 11, 12, 13 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea alcune modificazioni dello Statuto che si rendono opportune per esigenze di carattere operativo e gestionale nonché di tipo meramente formale anche al fine di rendere conforme la formulazione delle disposizioni statutarie ad alcune disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 - emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/Ce relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ("D.lgs 27/2010").

Si precisa, altresì, che le proposte di modifica dello statuto non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Nel particolare Vi proponiamo le seguenti modifiche.

Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni: si propone di modificare il settimo comma dell'articolo in parola richiamando la disciplina legale prevista per l'emissione di strumenti finanziari alternativi alle azioni come obbligazioni, obbligazioni non convertibili anche con warrants e altri strumenti finanziari, al fine di consentire alla Società, ove lo ritenesse, di poter cogliere tutte le opportunità concesse dalla legge al riguardo. In particolare, per la delibera di emissione di obbligazioni non convertibili, l'art. 2410 c.c. demanda alla competenza degli amministratori, fermo restando che la delibera dovrà comunque essere adottata con forma notarile e iscritta al registro imprese, mentre per l'emissione di obbligazioni convertibili anche con warrant, e altri strumenti finanziari la competenza spetta all'assemblea straordinaria (cfr artt. 2346, comma 6, 2349, comma 2 e 2420bis c.c.).

| Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente | Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica |
|---|---|
| <p align="center">Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni</p> | <p align="center">Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni</p> |
| <p>[1] Le azioni sono liberamente trasferibili.</p> <p>[2] Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore, a scelta del socio, qualora non ostino divieti di legge.</p> <p>[3] Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La società riconosce un solo titolare per ogni azione.</p> <p>[4] Le azioni non possono essere rappresentate da titoli e sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione.</p> <p>[5] La Società, oltre alle azioni ordinarie, può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi, comprese le azioni a voto limitato o di risparmio.</p> <p>[6] L'Assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per il corrispondente ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con nome particolari riguardo alla forma, alla modalità di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>[7] L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari, obbligazioni anche convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants e warrants, nel rispetto dei requisiti di legge.</p> | <p><i>[1] Invariato</i></p> <p><i>[2] Invariato</i></p> <p><i>[3] Invariato</i></p> <p><i>[4] Invariato</i></p> <p><i>[5] Invariato</i></p> <p><i>[6] Invariato</i></p> <p>[7] L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari, obbligazioni anche convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants e warrants, nel rispetto dei requisiti di legge.</p> <p>La Società, con deliberazione degli amministratori, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili, con warrants, o altri strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti di legge.</p> |

Articolo 11 - Presidenza e svolgimento: si propone di modificare il primo comma inserendo il riferimento al Notaio laddove si precisa che il Presidente è assistito da un segretario durante lo svolgimento dell'Assemblea, eliminando l'ultima parte riguardante la redazione del verbale da parte del Notaio essendo la medesima disposizione prevista all'art. 13 dello Statuto.

In conformità alla disciplina di legittimazione al voto introdotta dal Dlgs 27/2010, si propone, altresì, di riformulare il secondo comma dell'articolo mediante il richiamo alla verifica dell'identità e della legittimazione degli intervenuti e non già dei soci.

| Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente | Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica |
|--|---|
| Articolo 11 - Presidenza e svolgimento | Articolo 11 - Presidenza e svolgimento |
| <p>[1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato, o in subordine, da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio e, quando ritenuto del caso, da due scrutatori dal medesimo nominati. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p> <p>[2] Spetta al Presidente, anche a mezzo dei propri incaricati, constatare il diritto di intervento anche per delega, accertare se è regolarmente costituita l'Assemblea, verificare il numero legale dei soci presenti o rappresentati, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione ed accertarne il risultato.</p> <p>[3] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> | <p>[1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato, o in subordine, da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio o da Notaio e, quando ritenuto del caso, da due scrutatori dal medesimo nominati. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p> <p>[2] Spetta al Presidente, anche a mezzo dei propri incaricati, constatare il diritto di intervento anche per delega, accertare se è regolarmente costituita l'Assemblea, verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti il numero legale dei soci presenti o rappresentati, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione ed accertarne il risultato.</p> <p>[3] Invariato</p> |

Articolo 12 - Costituzione e deliberazione: la modifica sotto riportata è connessa alla modifica sopra indicata relativa all'art. 11.1

| Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente | Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica |
|---|--|
| Articolo 12 - Costituzione e deliberazione | Articolo 12 - Costituzione e deliberazione |
| <p>[1] Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sia per la prima convocazione che per le successive sono valide se adottate con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p> <p>[2] Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da processo verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.</p> | <p><i>[1] Invariato</i></p> <p>[2] Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da processo verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario .</p> |

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: si propone di introdurre alcune precisazioni in tema di amministratori indipendenti in applicazione del principio espresso dall'art. 148, comma 4, del D.lgs 58/1998. Si propone poi, al fine di consentire una maggior continuità nell'organo di gestione, di introdurre una disposizione per cui il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore, non comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, se i requisiti di indipendenza permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito in relazione al numero complessivo dei componenti del Consiglio.

| Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente | Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica |
|---|--|
| Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione | Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione |
| <p>[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.</p> <p>[2] Gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> | <p><i>[1] Invariato</i></p> <p>[2] Gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge di cui al Dlgs 58/1998. La perdita dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza</p> |

[3] L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di legittimare la presentazione delle liste, gli azionisti depositano presso la sede sociale, entro il termine di cui al capoverso che precede, la certificazione emessa dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità della partecipazione azionaria che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior

dalla carica di amministratore, qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

[3] L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di legittimare la presentazione delle liste, gli azionisti depositano presso la sede sociale, entro il termine di cui al capoverso che precede, la certificazione emessa dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità della partecipazione azionaria che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo,

| | |
|--|--|
| <p>numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima.</p> <p>Le stesse regole valgono nell'ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella prevista dal capoverso precedente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti.</p> | <p>neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima.</p> <p>Le stesse regole valgono nell'ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella prevista dal capoverso precedente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il primo candidato - in possesso dei requisiti di indipendenza di legge - secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, tenuto conto del numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora detta procedura non assicuri che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di legge nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti legali di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla legge pro tempore vigente.</p> |
|--|--|

Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale: si propone di apportare talune modifiche di carattere formale e di coordinamento anche alle disposizione del Regolamento Emittenti. In particolare si propone di modificare il comma 9 al fine di disciplinare le modalità di sostituzione e di integrazione dei membri del collegio sindacale, nel rispetto del principio di rappresentatività delle minoranze di cui all'art. 144 sexies, comma 12 Regolamento Emittenti.

| Statuto Marr S.p.A. Testo Vigente | Statuto Marr S.p.A. Proposte di Modifica |
|--|--|
| Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale | Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale |
| <p>[1] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>[2] Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>[3] Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.</p> | <p>[1] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizione di legge e regolamentari vigenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p><i>[2] Invariato</i></p> <p>[3] Le liste dovranno essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalla normativa regolamentare vigente, con questi ultimi, c) del curriculum vitae dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi, e d) ogni altra informazione o documentazione richiesta dalla norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata al precedente comma 2, è attestata con le forme di legge</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 2 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p>[4] Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>[5] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p> <p>[6] Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti, tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivo e supplente, i candidati più anziani di età.</p> <p>[7] Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>[8] In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la presidenza spetta al primo candidato della lista.</p> <p>[9] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.</p> | <p>anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell' Assemblea, o nel diverso termine previsto dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o nel diverso termine previsto dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 2 che precede, è ridotta alla metà.</p> <p><i>[4] Invariato</i></p> <p>[5] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p> <p><i>[6] Invariato</i></p> <p><i>[7] Invariato</i></p> <p><i>[8] Invariato</i></p> <p>[9] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista; (ii) nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, o in subordine, fra i candidati nelle eventuali liste di minoranza. Ove ciò non sia |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>possibile, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza di legge fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> |
|--|--|

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di approvare le modifiche statutarie - così come proposte dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa - relative agli articoli 7 (Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni), 11 (Presidenza e svolgimento), 12 (Costituzione e deliberazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Designazione del Collegio Sindacale) dello Statuto sociale;*
- *di modificare di conseguenza lo statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale allegato al verbale;*
- *di conferire al Presidente i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apportare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale che si rendessero necessarie e/o opportune, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione al registro delle imprese e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, nei termini di legge e regolamento applicabili.”*

Rimini, 23 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ugo Ravanelli